

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

TRASFORMAZIONE

Si verifica quando un ente decide di modificare la forma secondo cui è costituito, per assoggettarsi alla disciplina propria di enti di altro tipo. Si verifica, quindi, una modifica del contratto sociale e dell'ordinamento dell'ente, ma non una estinzione della precedente organizzazione. Nelle 2498 è previsto infatti che l'ente trasformato conserva i diritti e obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Prima della riforma i limiti entro cui era ammessa la trasformazione erano molto discussi. Attualmente le possibilità di trasformazione sono state decisamente ampliate (è stata ammessa anche la trasformazione di enti che si trovino sottoposti a procedura concorsuale) e il codice raggruppa le possibilità e nei quattro categorie: a) trasformazione delle società di persone in società di capitali; b) delle società di capitali in una società di persone; c) c.d. trasformazione eterogenea da società di capitali; d) trasformazione eterogenea in società di capitali. Nelle prime due categorie, che riguardano la trasformazione omogenea, cioè, da un tipo di società lucrativo in un altro, non sorgono dubbi sull'ammissibilità di ogni tipo di trasformazione. Più complessa la situazione della trasformazione eterogenea, cioè la trasformazione di un ente in società lucrativa o viceversa.

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Si possono trasformare in una società di capitali le società di persone (omogenea) e inoltre i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni (eterogenea). Il 2545-decies autorizza la trasformazione in società lucrativa delle cooperative ad eccezione di quelle a mutualità prevalente. Il 2500 prevede che *la trasformazione in spa, in sapa o srl deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato*. È essenziale che l'atto di trasformazione sia conforme alla disciplina prevista per l'atto costitutivo del tipo adottato e si applicano le forme di pubblicità relative oltre a quella richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. Relativamente al momento in cui si producono gli effetti si ha però una prima differenziazione tra trasformazione omogenea, che ha effetto dall'esecuzione dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, e la trasformazione eterogenea. In quest'ultima ipotesi è invece previsto che da tale adempimento pubblicitario decorra un termine di 60 giorni entro cui i creditori possono fare opposizione. La trasformazione avrà pertanto sono dall'adempimento pubblicitario, solo nel caso in cui i costi il consenso di tutti i creditori o il pagamento dei creditori dissenzienti. In caso di opposizione e le tribunale può disporre che l'operazione abbia ugualmente luogo quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio o la società abbia prestato garanzia. È seguita la pubblicità può esaurire il procedimento previsto per la trasformazione eterogenea, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato. Per quanto riguarda la trasformazione omogenea il 2500-ter prevede che, salva diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione può essere deliberata dalla maggioranza dei soci. Al socio dissenziente è attribuito il diritto di recesso. La norma introduce un'eccezione al principio, propria delle società di persone, per cui le modifiche dell'atto costitutivo richiedono l'unanimità. Un secondo aspetto attiene alla formazione del capitale della società risultante dalla trasformazione. La norma stabilisce che esso venga determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e che risulti da una relazione di stima. Il 2500-quater si occupa della assegnazione delle quote nella società trasformata e prevede che nella trasformazione di società di persone in società di capitali a ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione. Un ultimo aspetto riguarda la responsabilità dei soci. Per quanto attiene ai diritti e gli obblighi che fanno capo alla società, la trasformazione non comporta alcuna modifica. Altrettanto non può dirsi per quanto attiene al regime della responsabilità. Dopo la trasformazione che i soci risponderanno ovviamente secondo le regole del tipo cui appartiene la società trasformata e non secondo quelle proprie della società precedente. A tale riguardo il 2500-quinquies prevede che la trasformazione non ne libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma del 2500, se non ne risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori non lo hanno espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. La regola generale è quindi che i soci risponderanno illimitatamente per le obbligazioni anteriori, mentre per quelle successive risponderanno secondo le regole del tipo prescelto. Con il consenso dei creditori sociali può sparire anche la responsabilità per le obbligazioni precedenti. I creditori delle società di persona, a differenza di quanto avviene per i creditori di altri enti cui il 2500-novies attribuisce il diritto di opporsi, non possono in nessun caso a impedire la trasformazione della società loro debitrice in società di capitali.

Venendo alle ipotesi di trasformazione di altri enti, nonostante la legislazione vigente sia molto permissiva, resta qualche limite rappresentato da uno sfavore nei confronti della trasformazione in società di capitali di enti con la scopi lucrativi. Nell'elenco degli enti che possono trasformarsi non figura la società cooperativa e il 2545-decies consente la trasformazione in una società lucrative alle sole cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, purché vi sia il consenso di almeno la metà dei soci. Per le associazioni si prevede che la trasformazione in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o dalla legge, e che non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici.

Quanto alla competenza a decidere la trasformazione, il 2500-octies prevede che la delibera di trasformazione deve essere assunta: nei consorzi, con la maggioranza assoluta dei consorziati, nelle comunioni di aziende all'unanimità, nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Nelle fondazioni la trasformazione è disposta dall'autorità governativa su proposta dell'organo competente. Nelle associazioni il capitale viene diviso in parti uguali tra gli associati.

LA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI

La trasformazione in società di persone è deliberata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Gli amministratori devono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione e metterla a disposizione dei soci (2500-sexies). Ogni socio avrà diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale a quella già da lui posseduta. In tutti i tipi di società di persone che esiste sempre almeno un socio illimitatamente responsabile. Opportunamente la norma prevede che la trasformazione non possa avvenire senza il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, responsabilità che si estende anche alle obbligazioni sorte prima della trasformazione. I creditori preesistenti vedono così sostituita la garanzia rappresentata dalla tutela del capitale sociale con quella offerta dalla responsabilità illimitata.

Venendo alla trasformazione eterogenea, le società di capitali possono trasformarsi in una consorzi, società consortili, cooperative, comunioni d'azienda, associazioni e non riconosciute e fondazioni. La deliberazione va assunta con la maggioranza dei due terzi ed occorre anche qui il consenso dei soci che avessero ad assumere responsabilità illimitata. Per il resto si applica la disciplina della trasformazione società di persone, fermo restando il diritto di opposizione dei creditori anteriori alla trasformazione.

LA FUSIONE

Comporta l'integrazione tra i patrimoni di due o più società, e sostituisce un'organizzazione unitaria alla precedente pluralità. Il 2501 prevede che *la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.*

Il 2504-bis (effetti della fusione) recita che *la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*

LIMITI E PROCEDIMENTO DI FUSIONE: LA FASE PREPARATORIA

Il 2501, secondo comma, dispone che: *la partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.* Altri limiti possono ricavarsi da quelli relativi alla trasformazione. Una società che intenda partecipare ad una fusione che implichi il suo passaggio a un tipo diverso deve coerentemente modificare il suo atto costitutivo. Deve quindi essere in grado di operare la relativa trasformazione (ne deriva che ad esempio una S.p.A. non può incorporare una cooperativa).

Il procedimento per realizzare la fusione si articola in tre fasi: preparatoria; deliberativa; attuativa.

PREPARATORIA: Il principale documento è il "progetto di fusione" che, redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché depositato in copia nella sede delle società partecipanti durante i 30 giorni che precedono la decisione e finché la fusione sia decisa, e dal quale devono, in ogni caso risultare: 1) *il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;*

2) *l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;*

3) *il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;*

4) *le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*

5) *la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;*

6) *la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio*

della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Per quanto riguarda il rapporto di cambio (n.3) esso stabilisce quante azioni della società risultante dalla fusione e spetteranno a chi possiede un'azione in una delle due società partecipanti. Il processo di valutazione è particolarmente delicato e complesso e si articola attualmente nella redazione di ben tre documenti allegati al progetto di fusione: *la situazione patrimoniale*; *la relazione degli amministratori*; *la relazione degli esperti*.

La situazione patrimoniale deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. Inoltre essa deve essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo non è stato chiuso oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione. Assieme alla situazione patrimoniale vanno depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi. La relazione dell'organo amministrativo illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote, indicandone i criteri di determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione. A maggior tutela degli interessati è prescritta, inoltre, la redazione di una relazione degli esperti sulla congruità della rapporto di cambio che deve indicare: a) il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di questo; b) le eventuali difficoltà di valutazione. Il senso di questa complessa disciplina è quello di tutelare il più possibile tutti gli interessi in gioco (soci, creditori e società risultante).

Il 2504-bis dispone che nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle e contabili alla data di efficacia della fusione.

2504-bis (dal 4 in poi): *L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'[articolo 2409-bis](#) e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.*

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'[articolo 2343](#).

LA FASE DELIBERATIVA

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto (2502). Nelle società di capitali la decisione è assunta nel rispetto delle norme previste per la modificazione dello statuto. Nelle società di persone è assunta dalla maggioranza, calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili e al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. In entrambi i casi l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere norme diverse anche se non è chiaro in quali limiti la disciplina legale sia derogabile.

Oggetto di approvazione è il bilancio di fusione in blocco, con il contenuto indicato nella 2501-ter. La decisione può apportarvi modifiche, ma solo nelle parti che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

La deliberazione deve essere depositata e iscritta (2502-bis). Essa non può essere eseguita immediatamente. Tra la conclusione della fase deliberativa e la fase attuativa del procedimento si inserisce un termine di rispetto, prescritto dalla legge a tutela dell'interesse dei creditori.

L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI

La fusione comporta un mutamento delle condizioni patrimoniali delle società che partecipano. Dal punto di vista dei creditori, questo mutamento comporterà una modifica della garanzia che assiste i loro crediti, e potrà talvolta rendere attuale un pericolo di insolvenza che, in assenza della fusione, sarebbe stato remoto. Mentre nella trasformazione e il creditore non può normalmente interferire con le decisioni della società nella fusione il legislatore ha attribuito ai creditori un diritto di opposizione. Il 2503 dispone infatti:

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'[articolo 2502-bis](#), salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'[articolo 2501-ter](#), o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle

somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo [2501-sexies](#) sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'[articolo 2501-sexies](#), che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non a ricorrere a nessuna di queste circostanze, durante il suddetto termine di 60 giorni, i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure in caso di presentazione di idonea garanzia. Non tutti i creditori possono opporsi, ma soltanto quelli anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese. La posizione può essere proposta anche dai singoli possessori di obbligazioni, come dispone e le 2503-bis; tuttavia essa è preclusa da una delibera assunta dall'assemblea degli obbligazionisti. Una speciale tutela viene garantita, dai successivi commi del 2503-bis, ai possessori di obbligazioni convertibili a cui deve essere data facoltà, mediante pubblicazione nella GU almeno 90 giorni prima dell'iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. A chi non si avvale di tale facoltà vanno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. L'opposizione impedisce l'esecuzione ed apre un giudizio contenzioso. Quali siano i fatti che possano legittimare l'opposizione e quale sia, quindi, l'oggetto del giudizio che essa apre, non è specificato dalla legge. Era discusso se il creditore dovesse dimostrare l'esistenza di un pregiudizio oppure se la sua opposizione avesse comunque effetto impediente. La prima soluzione trova ora a forte sostegno nelle riferimenti alla possibilità che il diritto di opposizione si è escluso dall'attestazione di assenza di pregiudizio rilasciata dalla società di revisione.

LA FASE ATTUATIVA

Il procedimento si conclude con la stipulazione e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'**atto di fusione** (2504). Esso ha efficacia costitutiva. Ciò si deduce dal 2504-bis che afferma che la fusione a effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dal 2504 e che dovrebbe avere rimosso la tesi che attribuiva a efficacia dichiarativa alla pubblicità dell'atto di fusione.

Uno sfasamento temporale degli effetti può tuttavia verificarsi nei seguenti casi. Nella fusione per incorporazione è ammesso che si stabilisca una data successiva a quella considerata con l'ultima iscrizione. Vi è poi la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla fusione (2504-bis, terzo comma) ma limitatamente alla fissazione di una data anteriore alla fusione per la decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni o quote, attribuite ai soci delle società incorporate o fuse dalla società incorporante o risultante dalla fusione in cambio delle loro vecchie azioni o quote; e per la decorrenza dell'imputazione delle operazioni delle società partecipanti alla fusione al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

La retroattività non è invece ammissibile per i cd effetti reali della fusione, menzionati nel primo comma del 2504-bis, ossia per l'assunzione, da parte del incorporante o della risultante, dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti. La norma precisa che la società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i rapporti anche processuali che anteriormente alla fusione facevano capo alle società partecipanti. Prosecuzione e non successione.

L'atto di fusione viene qualificato dalla dottrina come un contratto. È prescritta la forma dell'atto pubblico. Il 2504-ter prevede che *La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.*

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante. La ratio si ricollega probabilmente alla disciplina dell'acquisto delle proprie azioni.

Il 2504-quater dispone che: *Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'[articolo 2504](#), l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.*

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

FUSIONI "SPECIALI"

Alcune ipotesi di fusione sono soggette a disciplina meno rigorosa che consente di discostarsi da alcune norme. La prima fattispecie "speciale" è l'incorporazione di società in cui l'incorporante possiede tutte o il 90% delle azioni o quote. Il 2505 regola l'ipotesi di incorporazione di società totalmente posseduta dal incorporante (il 2505-bis, disciplina l'ipotesi di incorporazione di società posseduta al 90%).

La specialità della disciplina si articola in due momenti. Uno attiene alla disapplicazione del 2501-ter, primo comma, numeri 3, 4 e 5, relativi alla rapporto di cambio e alla assegnazione delle azioni o quote, e dei 2501 quinquies e sexies relativi alla relazione dell'organo amministrativo e alla relazione degli esperti. Il senso è evidente: l'enorme disapplicata e attengono tutte alla rapporto di cambio e ad altri possibili conflitti tra soci qui, per definizione, assenti. L'altro profilo di specialità della disciplina attiene alla competenza a decidere la fusione, competenza dell'atto costitutivo o lo statuto possono sottrarre ai soci e attribuire all'organo amministrativo, restando la necessità di redigere il progetto di fusione. I soci del incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale possono chiedere che la decisione sia adottata secondo le regole generali.

Quando l'incorporante possiede il 90% delle azioni dell'incorporata può essere omessa la redazione della relazione degli esperti a condizione che venga concesso agli altri soci dell'incorporata e le diritto di fare acquistare le loro azioni o quote della società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Anche qui è prevista la possibilità dell'atto costitutivo lo statuto attribuiscono la competenza a decidere all'organo amministrativo.

FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

Il 2501-bis detta una disciplina particolare per l'ipotesi di fusione di società *una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando prefetto della fusione e il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di vecchi debiti*. L'operazione si realizza quando una società ottiene finanziamenti, destinati ad essere impiegati nell'acquisto del controllo di un'altra società, che essa sarà in grado di rimborsare solo utilizzando le risorse presenti nel patrimonio della società acquistata. In tale operazione il patrimonio della società acquistata viene a svolgere di fatto una funzione di garanzia. L'attuale disciplina consente l'operazione, ma la circonda di particolari cautele. Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento dei debiti della società risultante dalla fusione. La relazione dell'organo amministrativo deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione contenere un piano economico e finanziario. La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

LA SCISSIONE

Presenta notevoli affinità con la fusione. E sarà realizzata una frammentazione di un'entità aziendale originariamente unica in più organismi societari. A tale scopo può essere perseguito nell'ambito di operazioni di ristrutturazione di un gruppo, ove si ritenga opportuno costituire dei centri operativi più autonomi può essere utilizzata anche come strumento di composizione di controversie tra soci, consentendo loro di spartirsi il patrimonio. Esistono due tipi di scissione, una totale, che si esegue mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa a più società, preesistenti o di nuova costituzione; e l'altra parziale (scorporo) nella quale solo una parte del patrimonio viene trasferita.

IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE

Il 2506,4 a escludere dalla possibilità di partecipazione alla scissione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Il procedimento di scissione è ricalcato su quello previsto per la fusione. Il progetto deve indicare i dati indicati per il progetto di fusione dal 2501-bis. In più deve contenere l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.

La legge fissa regole per determinare la ripartizione di un elemento dell'attivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto nell'ipotesi di scissione totale, tale elemento è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto ha assegnato a ciascuna di esse; nell'ipotesi di scissione parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasparente. Per quanto attiene, invece, gli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, sono responsabili in solido, nella scissione totale, le società beneficiarie; nella scissione parziale, la società scissa a quelle beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni. Qualora il progetto preveda una attribuzione ai soci e non proporzionale alla loro quota originaria, esso deve prevedere e le diritto dei soci dissenzienti di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. I criteri di distribuzione delle azioni devono essere illustrati anche nella relazione degli amministratori. Nella relazione va indicato inoltre il valore effettivo del patrimonio netto ha assegnato alle beneficiarie e di quello che eventualmente rimangono nella scissa. Le stesse considerazioni valgono per la relazione degli esperti che, e via, non è richiesta quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni diversi da quello proporzionale.

EFFETTI DELLA SCISSIONE

Il 2504-decies dispone che: *la scissione ha effetti dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese; può essere tuttavia stabilire una data successiva, tranne nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.*